



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI" ASCIANO

Via Achille Grandi, 35 – 53041 Asciano (SI) – C.M. SIIC814003 – C.F. 92031340521

Tel.: 0577/718357 – Fax: 0577/719074

www.icpertini.edu.it - e-mail: siic814003@istruzione.it - siic814003@pec.istruzione.it



COMUNICAZIONE N. 39

19-10-2020

Ai Genitori/Tutori
degli alunni dell'IC Pertini

A seguito dell'Ordinanza della Giunta Regionale Toscana n. 92 del 15/10/2020 (<https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana>) e della Circolare MdS n. 0032850 del 12/10/2020 si precisano le modalità che i genitori degli alunni dovranno seguire per la giustificazione delle assenze dei propri figli così come stabilite dai documenti di cui sopra.

SITUAZIONI CLINICHE NON SOSPETTE COVID

(Esempi non esaustivi: coxalgia benigna, impetigine, trauma, etc.)

In questi casi la famiglia avverte il servizio educativo/scuola dell'assenza per malattia non sospetta di COVID-19.

Il PdF/MMG/Medico curante non prescrive l'esecuzione del tampone molecolare/test antigenico e la riammissione avviene tenendo conto della normativa vigente in Regione Toscana:

- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 03/08/2020: prevede la riammissione "nei servizi educativi/scuole dell'infanzia" con certificazione medica "dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni" (quindi rientro al 5° giorno);
- art. 42 del DPR 1518/1967: prevede la certificazione medica per la riammissione a scuola in caso di assenze superiori a 5 giorni (quindi rientro al 7°

giorno);

- Intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Federazione Regionale degli Ordini dei Medici della Toscana – 8 gennaio 2015: prevede che per il calcolo dei giorni di assenza non sono conteggiati i giorni festivi iniziali e finali, ma solo quelli a cavallo.

Sulla base di quanto sopra indicato, per il ritorno a scuola SERVE IL CERTIFICATO MEDICO solo per assenze superiori a 3 giorni per i nidi e le scuole materne (D.M. n. 80 del 03/08/2020), e superiore a 5 giorni per le elementari, medie e superiori (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967).

Fac Simile di Certificato per situazioni cliniche NON sospette COVID

Attesto che nato il, non presenta al momento segni clinici e/o sintomi riferibili a malattie infettive e contagiose e nel periodo di assenza non ha presentato e non sono stati riferiti sintomi sospetti Covid.

Pertanto, il soggetto non presenta clinicamente e anamnesticamente condizioni che controindicano la frequenza in comunità.

Se l'alunno rientra dopo un'assenza **fino a 3 giorni** (per i nidi e le scuole materne) o **fino a 5 giorni** (per le elementari, medie e superiori), senza conteggiare i giorni festivi finali e iniziali dell'assenza, non è necessario il certificato medico e la riammissione avviene senza la presentazione di alcun tipo di documentazione.

ASSENZE PER VACANZE O PER PROBLEMI FAMILIARI

Le assenze per vacanze o problemi familiari devono essere preventivamente comunicate, in tal caso il rientro in comunità non necessita di alcuna certificazione. Resta inteso, che in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avviene con il certificato medico se l'assenza è superiore a 3 giorni per i nidi e le scuole materne e superiore a 5 giorni per le elementari, medie e superiori

CERTIFICAZIONE DEI SOGGETTI FRAGILI

Il PdF/MMG/Medico curante su richiesta dei genitori può certificare la presenza di patologie croniche che possono essere a maggior rischio di complicazioni in caso di infezione da COVID 19.

Si riportano a titolo di esempio alcune condizioni certificabili:

1. bambini con immunodeficit primario o secondario (terapia immunosoppressiva), bambini con grave malattia del sistema respiratorio (ad es. fibrosi cistica, asma grave, M. Duchenne, etc.), bambini diabetici, con difetti della coagulazione (ad es. Deficit fattore V Leiden e simili, bambini con disturbi del neurosviluppo (Autismo, ADHD, Malattie neuromuscolari) e neurosensoriali (sordità);

2. bambini che convivono stabilmente con soggetti fragili.

Il certificato è consegnato direttamente al genitore, inserendo la dizione: si rilascia al genitore, su sua richiesta, per gli usi consentiti dalla legge. Nel certificato non inserire prescrizioni particolari (es non uso di mascherine o altro).

Il PdF/MMG/Medico curante potrà rilasciare ai propri assistiti, se da loro richiesta, una attestazione sulla presenza di eventuali patologie non formulando giudizi che competono alle Commissioni medico-legali. La valutazione di eventuali misure preventive/protettive correlate alla fragilità dell'alunno dovrà essere eseguita dal Dipartimento di Prevenzione attraverso le competenze mediche di Igiene Pubblica e di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro integrate con quelle di Medicina Legale, in accordo con il Dirigente scolastico o suo delegato, sulla base anche delle indicazioni contenute nell'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

CERTIFICAZIONE DI PATOLOGIE ALLERGICHE

L'eventuale certificazione di patologie allergiche non rappresenta motivo per non effettuare il tampone molecolare/test antigenico in presenza di sintomi sospetti per COVID-19.

Di seguito si riporta anche quanto previsto dall'Ordinanza Regione Toscana n. 92 del 15/10/2020 riguardo la "gestione dei contatti stretti".

GESTIONE CONTATTI STRETTI

I contatti stretti asintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, oppure

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.

I contatti stretti sintomatici di casi di infezione da SARS-CoV-2 devono osservare:

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso accompagnato da un test antigenico o molecolare con esito negativo effettuato al decimo giorno.

Nel caso in cui il contatto stretto sia convivente, o entri regolarmente in contatto, con soggetti fragili o a rischio complicità alla fine della quarantena è eseguito il tampone molecolare.

L'alunno o il personale scolastico che sulla base dell'esito dell'indagine epidemiologica è risultato contatto stretto di un alunno o operatore scolastico risultato positivo a COVID-19, è posto in quarantena e sorveglianza attiva. La riammissione in comunità avviene sulla base delle modalità sopra indicate. Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG

attraverso le funzionalità attive in SISPC.

L'alunno o il personale scolastico che risulta contatto stretto di convivente positivo a COVID-19, è posto in quarantena e sorveglianza attiva e deve effettuare almeno un tampone molecolare/test antigenico prima della riammissione in comunità (come se fossero contatti stretti sintomatici). Il provvedimento di quarantena è comunicato tempestivamente al PdF/MMG attraverso le funzionalità attive in SISPC.

Non è prevista quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. Pertanto, i compagni di classe e loro familiari di un alunno posto in quarantena perché contatto stretto di un caso positivo, non sono sottoposti ad alcuna restrizione.

Si ricorda inoltre quanto la medesima ordinanza prevede riguardo a "cosa devono fare i genitori" nel caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19:

SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19

Nei bambini:

febbre superiore a 37,5 °C oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: tosse, cefalea, nausea, vomito, diarrea, faringodinia (mal di gola), dispnea (difficoltà respiratoria), mialgie (dolori muscolari), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o "naso che cola").

Negli adulti:

febbre superiore a 37,5 °C oppure presenza di uno dei seguenti sintomi: brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale (naso chiuso e/o "naso che cola), faringodinia (mal di gola), diarrea.

COSA DEVONO FARE I GENITORI

- Ogni giorno misurare la temperatura corporea prima che il figlio vada a scuola/servizio educativo;
- Comunicare tempestivamente alla scuola/servizio educativo le assenze per motivi sanitari;
- Comunicare preventivamente alla scuola/servizio educativo le assenze programmate per motivi non sanitari, al fine di evitare certificazioni inutili;
- Comunicare immediatamente alla scuola/servizio educativo se l'alunno è stato a contatto stretto con un caso confermato COVID-19 (es. convivente di un caso positivo);
- Tenere a casa il figlio in caso di sintomi sospetti per COVID-19;
- Contattare il Pediatra di Famiglia (PdF) o il Medico di Medicina Generale (MMG) o altro Medico curante se sono presenti sintomi sospetti per COVID-19 (non recarsi autonomamente all'ambulatorio o al Pronto Soccorso).

Come previsto dal Regolamento di Istituto e dalla normativa vigente e allo scopo di contenere la diffusione del contagio da COVID-19, nel caso non venissero seguite le previsioni indicate l'alunno/a non potrà essere riammesso a scuola fin quando l'assenza non sarà regolarmente giustificata.

IL Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Bianchi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)